

# PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

---

*Documento di seduta*

25 novembre 1999

FINALE  
A5-0074/1999

**\*\*\*III**

## **RELAZIONE**

sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)  
(C5-0221/1999 – 1995/0235(COD))

Delegazione del Parlamento europeo al comitato di conciliazione

Relatore: Bartho Pronk

<b>Significato dei simboli utilizzati</b>	<b>Significato delle abbreviazioni delle commissioni</b>
<p>* Procedura di consultazione maggioranza dei voti espressi</p> <p>**I Procedura di cooperazione (prima lettura) <i>maggioranza dei voti espressi</i></p> <p>**II Procedura di cooperazione (seconda lettura) <i>maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune</i> <i>maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune</i></p> <p>*** Parere conforme <i>maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE</i></p> <p>***I Procedura di codecisione (prima lettura) <i>maggioranza dei voti espressi</i></p> <p>***II Procedura di codecisione (seconda lettura) <i>maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune</i> <i>maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune</i></p> <p>***III Procedura di codecisione (terza lettura) <i>maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune</i></p> <p>(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)</p>	<p>I. AFET commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa</p> <p>II. BUDG commissione per i bilanci</p> <p>III. CONT commissione per il controllo dei bilanci</p> <p>IV. LIBE commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni</p> <p>V. ECON commissione per i problemi economici e monetari</p> <p>VI. JURI commissione giuridica e per il mercato interno</p> <p>VII. INDU commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia</p> <p>VIII. EMPL commissione per l'occupazione e gli affari sociali</p> <p>IX. ENVI commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori</p> <p>X. AGRI commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale</p> <p>XI. PECH commissione per la pesca</p> <p>XII. REGI commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo</p> <p>XIII. CULT commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport</p> <p>XIV. DEVE commissione per lo sviluppo e la cooperazione</p> <p>XV. AFCO commissione per gli affari costituzionali</p> <p>XVI. FEMM commissione per i diritti della donna e le pari opportunità</p> <p>XVII. PETI commissione per le petizioni</p>

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PAGINA REGOLAMENTARE – CODECISIONE (TERZA LETTURA) .....	4
PROGETTO                      DI                      RISOLUZIONE                      LEGISLATIVA .....	5
MOTIVAZIONE .....	6

## **Pagina regolamentare – Codecisione (3a LETTURA)**

Nella seduta del 20 giugno 1996, il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione in prima lettura sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (COM (1995) 310 – 1995/0235(COD)).

Nella seduta del 28 gennaio 1999, il Presidente del Parlamento europeo ha annunciato di aver ricevuto la posizione comune che ha deferito alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali (13836/4/1998 – C4-0003/1999).

Nella seduta del 6 maggio 1999 il Parlamento ha approvato emendamenti alla posizione comune.

Con lettera del 13 settembre 1999, il Consiglio ha fatto sapere di non essere in grado di approvare tutti gli emendamenti del Parlamento.

Il Presidente del Consiglio, d'intesa con la Presidente del Parlamento, ha convocato una riunione del comitato di conciliazione per il 21 ottobre 1999.

Nella riunione del 21 ottobre 1999 il comitato di conciliazione ha esaminato la posizione comune sulla base degli emendamenti proposti dal Parlamento.

Nella corso della stessa riunione è pervenuto ad un accordo su un progetto comune.

Il 16 novembre 1999 i copresidenti del comitato di conciliazione hanno constatato l'approvazione del progetto comune, in conformità del paragrafo 8 della dichiarazione comune sulle modalità pratiche della nuova procedura di codecisione<sup>1</sup>, e l'hanno trasmesso in tutte le lingue ufficiali al Parlamento e al Consiglio.

Il 24 novembre 1999 la delegazione del Parlamento al comitato di conciliazione ha approvato il progetto di risoluzione legislativa all'unanimità.

Hanno partecipato alla votazione gli onn. James Provan (presidente), Ingo Friedrich (vicepresidente), Renzo Imbeni (vicepresidente), Bartho Pronk (relatore), Philip Rodway Bushill-Matthews, Luigi Cocilovo, Ilda Figueiredo, Stephen Hughes, Thomas Mann, Michel Rocard, Peter William Skinner, Barbara Weiler.

La relazione è stata depositata il 25 novembre 1999.

---

<sup>1</sup> GU C 148 del 28.5.1999, pag. 1.

## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (C5-0221/1999 – 1995/0235(COD))  
(Procedura di codecisione: terza lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione (C5-0221/1999),
- vista la sua posizione in prima lettura<sup>1</sup> sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1995) 310<sup>2</sup>),
- vista la sua posizione in seconda lettura sulla posizione comune del Consiglio<sup>3</sup>,
- visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(1999) 283 – C4-0278/99),
- visto l'articolo 251, paragrafo 5, del trattato CE,
- visto l'articolo 83 del suo regolamento,
- vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A5-0074/1999),

1. approva il progetto comune;
2. incarica la sua Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;
3. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;
4. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione.

---

<sup>1</sup> GU C 198 dell'8.7.1996, pag. 177.

<sup>2</sup> GU C 332, del 9.12.1995, pag. 10.

<sup>3</sup> GU C 279, dell'1.10.1999, pag. 55.

## MOTIVAZIONE

### Introduzione

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle prescrizioni minime intese al miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive, riveste la forma di una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva quadro 89/391/CEE del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

Essa completa e precisa le disposizioni di quest'ultima direttiva istituendo ad un tempo, per l'industria in generale, un quadro di protezione contro le esplosioni equivalente a quello esistente per l'industria estrattiva. La direttiva prevede i requisiti tecnici cui devono rispondere le attrezzature e il luogo di lavoro. In tal senso, essa fissa un minimo "standard" di sicurezza uniforme in tutti gli Stati membri.

Occorre sottolineare che la direttiva rappresenta il primo fascicolo in materia sociale e il primo della commissione competente ad essere soggetto alla procedura di codecisione.

### La direttiva in prima e seconda lettura

Nelle sue precedenti posizioni in materia, il Parlamento ha sempre insistito sulla garanzia di una protezione ottimale della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Approvando la relazione MATHER (PPE, GB) in prima lettura il 20 giugno 1996, con le sue modifiche (14 emendamenti) il Parlamento ha insistito in particolare sui criteri di prevenzione e di riduzione degli effetti esplosivi, sulla formazione e l'istruzione negli ambienti di lavoro in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva, su un documento di protezione che il datore di lavoro deve redigere ed aggiornare nonché sull'informazione delle imprese (soprattutto le PMI) in merito alle disposizioni della direttiva, segnatamente attraverso la vasta diffusione di un vademecum contenente gli orientamenti generali della direttiva.

L'11 aprile 1997 la Commissione ha modificato la sua proposta, riprendendo in parte o in toto 10 dei 14 emendamenti, fra cui quelli più importanti di cui sopra.

La posizione comune del Consiglio, adottata all'unanimità il 22 dicembre 1998, si basava su un testo della Presidenza austriaca. Essa ha modificato la struttura generale del testo della proposta e l'ha indebolito, eliminando talune disposizioni in materia di prevenzione dei rischi. Quanto agli emendamenti del Parlamento, in Consiglio ne ha ripresi 4 in toto e 2 in parte, relativi sostanzialmente all'attenuazione degli effetti nocivi di un'esplosione, al documento relativo alla protezione contro le esplosioni e alla classificazione delle zone pericolose in funzione della frequenza e della durata di un'atmosfera esplosiva. Tutti gli altri emendamenti sono stati respinti.

La valutazione della Commissione del 26 gennaio 1999 sulla posizione comune constatata altresì l'indebolimento del testo ed esprime serie riserve sulla soppressione di taluni controlli.

A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, il Parlamento ha confermato in quanto prima lettura nel quadro della procedura di codecisione il voto del 20 giugno 1996.

Il Parlamento ha quindi approvato il 6 maggio 1999 la raccomandazione per la seconda lettura del presente relatore, reintroducendo in particolare alcuni dei suoi emendamenti in prima lettura che non erano stati accolti dal Consiglio e che mirano a garantire il massimo livello di protezione dei lavoratori, soprattutto l'introduzione di un vademecum contenente le prescrizioni minime della direttiva destinato ai lavoratori nonché di un obbligo d'informazione delle imprese.

La Commissione ha ritenuto accettabili i sette emendamenti approvati dal Parlamento in seconda lettura e ha modificato di conseguenza la propria proposta.

### **La direttiva in sede di conciliazione**

Avendo il Consiglio comunicato con lettera del 13 settembre scorso di non essere in grado di approvare tutti gli emendamenti del Parlamento, il 16 settembre successivo si è svolta la riunione costitutiva della delegazione del Parlamento.

Dal documento di lavoro presentato dal Consiglio risultava che quest'ultimo poteva accettare due degli emendamenti del Parlamento: l'emendamento 3 concernente il contenuto del documento sulla protezione contro le esplosioni e l'emendamento 8 concernente il segnale di avvertimento. Il Consiglio ha presentato dei compromessi per altri 4 emendamenti: l'emendamento 2 in materia di obblighi generali, l'emendamento 4 relativo al vademecum nonché gli emendamenti 6 e 7 sulle misure di protezione contro le esplosioni. Infine ha respinto l'emendamento 5 concernente le informazioni alle imprese.

In occasione del dialogo a tre del 21 settembre, i rappresentanti del Parlamento e del Consiglio sono pervenuti ad un accordo su tutti i punti in discussione ad eccezione degli emendamenti 7 (problemi redazionali), 5 e 4. La riunione della delegazione del 6 ottobre ha confermato questo accordo incaricando nel contempo l'on. PROVAN, vicepresidente, di inviare una lettera al Consiglio contenente una soluzione di compromesso per gli ultimi 2 emendamenti sempre in discussione quanto al merito: l'emendamento 4 (guida di buona pratica, ex "vademecum") e il 5 (informazioni alle imprese).

È per questo che il 7 ottobre successivo è stata inviata una lettera al Consiglio proponendo per l'emendamento 4 relativo ormai alla "guida di buona pratica", che la Commissione elabori orientamenti pratici nonché una guida di buona pratica e che gli Stati membri tengano in massima considerazione detta guida per l'elaborazione delle loro politiche nazionali. Quanto all'emendamento 5 concernente le "Informazioni alle imprese", è stato proposto un nuovo testo per coprire la redazione precedente.

Il Consiglio ha risposto con lettera del 13 ottobre, comunicando che accettava la nuova redazione dell'emendamento 5 proposto dal Parlamento nella sua lettera. Per l'emendamento 4, ha proposto di includere gli orientamenti pratici nella guida succitata, menzionandoli in modo esplicito.

I membri della delegazione hanno dato il loro accordo con procedura scritta su quest'ultima modifica e il testo finale è stato quindi approvato come punto "A" nel quadro del comitato di conciliazione riunito il 21 ottobre scorso per il fascicolo "Socrates".

### **Conclusioni**

Il risultato finale della conciliazione può essere considerato assolutamente soddisfacente per il Parlamento europeo, soprattutto per quanto riguarda la "guida di buona pratica", gli "orientamenti pratici" (articolo 11 del progetto comune in allegato) e le "informazioni alle imprese" (articolo 12 dello stesso testo) e si propone quindi all'Aula di approvarlo in terza lettura.